

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MAZZOLA, BEORCHIA, PINTO, TOTH,
MORO, DE CINQUE, SARTORI, PULLI, BONORA, SALERNO,
ANGELONI, TAGLIAMONTE, BRINA e BERTOLDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1990

**Modifica dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente
la revisione della disciplina del contenzioso tributario**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a colmare una lacuna del nostro sistema legislativo, che non prevede la possibilità per i periti e gli esperti tributari di assumere la rappresentanza e la difesa dei propri clienti dinanzi alle commissioni tributarie.

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 elenca infatti dettagliatamente una serie di soggetti abilitati all'assistenza ed alla rappresentanza dinanzi alle suddette commissioni, che sono: avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali,

iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio.

Dalla lettura di tale elenco balza evidente agli occhi l'anomalia di una norma che da un lato riconosce la possibilità di rappresentanza e di difesa dinanzi alle commissioni tributarie a categorie professionali che hanno poco o nulla a che fare con l'esercizio dell'attività tributaria, come quelle dei geometri, dei periti agrari, dei periti edili e dei periti industriali, e dall'altro esclude proprio la categoria dei periti ed esperti tributari che è dotata di una disciplina

pubblicistica a garanzia dell'esercizio di una attività tributaria qualificata ed è quindi in grado di fornire garanzia di affidamento al servizio dell'utente.

Occorre infatti ricordare come tali periti ed esperti siano iscritti in ruolo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto interministeriale 29 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1980.

Si tratta pertanto di una categoria altamente qualificata la cui esclusione dalla possibilità di assistenza e rappresentanza dinanzi alle commissioni tributarie appare assolutamente immotivata ed inspiegabile.

Si tenga ancora conto del fatto che tale anomala situazione si ritorce quasi esclusi-

vamente a danno del contribuente cliente dei suddetti periti ed esperti; infatti l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica in questione prevede al primo comma la possibilità di agire in giudizio mediante procuratore generale o speciale, determinando di fatto la presenza dinanzi alle commissioni tributarie dei periti e degli esperti non nella veste professionale, bensì in quella di procuratori delle parti, con aggravio a carico dei contribuenti degli oneri connessi attualmente al sistema della procura speciale.

L'articolo unico del disegno di legge propone pertanto di inserire i periti e gli esperti tributari nell'elenco di cui al comma terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ponendo fine a questa situazione di anomala ed ingiustificata esclusione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è sostituito dal seguente:

«Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali; da esperti e periti tributari iscritti nei ruoli istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni; da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonchè da funzionari delle associazioni di categoria, iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio».